

D.G.R. 31 luglio 2009, n. 1082 (1).

**Avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing.
Approvazione schema di convenzione con Fi.L.S.E. S.p.A. Impegno di euro 15.000.000,00.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 26 agosto 2009, n. 34, parte seconda.

La Giunta regionale

VISTI:

- la legge 5 agosto 1978, n. 457 e la legge 17 febbraio 1992, n. 179 contenenti norme per l'edilizia residenziale pubblica;
- la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 con la quale la Regione Liguria ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative promozionali per lo sviluppo del territorio regionale;
- la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 e s. m. e i. “Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo”;
- il Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l'edilizia residenziale approvato con Delib.Ass.Legisl. 28 aprile 2009, n. 9 pubblicata sul BURL s.o. al n. 22 del 3 giugno 2009, che, fra l'altro, individua i comuni ad alta e media problematicità abitativa;
- la Delib.G.R. 26 ottobre 2001, n. 1263 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli ambiti territoriali e i Comuni capifila per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale;
- la Delib.G.R. 23 giugno 2006, n. 653 “Programma regionale per il Social Housing. Avviso della presentazione delle proposte comunali”;
- la Delib.G.R. 21 dicembre 2006, n. 1502 di ammissione a finanziamento delle proposte comunali relative al programma regionale per il Social Housing 2006;
- la Delib.G.R. 12 giugno 2009, n. 789 relativa alla prima attuazione del PQR 2008-2011 riguardante le politiche per l'Edilizia Residenziale Sociale (ERS);

ATTESO che la citata Delib.G.R. n. 789/2009, tra gli altri:

- individua quale strumento di attuazione delle politiche di ERS un nuovo programma di Social Housing, ne quantifica la dotazione finanziaria e demanda a un successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione;
- ripartisce le risorse complessive di euro 20.350.139,00, di cui euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 1520 del bilancio regionale 2009 ed euro 5.350.139,00 di risorse di edilizia sovvenzionata, per gli ambiti territoriali contenenti comuni ad alta e media problematicità abitativa proporzionalmente al fabbisogno abitativo individuato dal PQR 2008-2011;
- riserva per gli interventi sul patrimonio ERP esistente, segnalati con carattere di urgenza dalle ARTE, una quota massima del 25% delle risorse per il Programma di Social Housing attribuite agli ambiti interessati dall'intervento stesso, anche nelle more di approvazione del programma locale per la Casa;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di finanziamento per il recupero di massima urgenza di n. 3 edifici di e.r.p. effettuata dall'ARTE di Genova, già peraltro recepita nel Piano programma del Comune di Genova con D.G.C. n. 182 dell'11 giugno 2009, è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale la localizzazione di risorse di edilizia sovvenzionata, per un importo complessivo di euro 1.802.153,52, a valere sull'ambito genovese per interventi realizzati nel Comune di Genova;

CONSIDERATO conseguentemente che gli ambiti territoriali, il fabbisogno abitativo, la percentuale di riparto e la quantificazione delle risorse finanziarie per complessive euro 18.547.985,48, di cui euro 15.000.000,00 sul capitolo 1520 del bilancio regionale 2009 ed euro 3.547.985,48 di risorse di edilizia sovvenzionata, che residuano a seguito della suddetta localizzazione, si possono riassumere nella seguente tabella:

BACINO D'UTENZA FABBISOGNO ALLOGGI

ALTA E MEDIA TENSIONE ABITATIVA % FABBISOGNO RIPARTO Delib.G.R. n. 789/2009 RIPARTO DEFINITIVO

ALBENGANESE

943

3,67%

€ 747.426,72

€ 747.426,72

BORMIDA

474

1,85%

€ 375.694,87

€ 375.694,87

FINALESE

775

3,02%

€ 614.269,04

€ 614.269,04

FONTANABUONA

165

0,64%

€ 130.779,86

€ 130.779,86

GENOVESE

10761

41,91%

€ 8.529.224,79

€ 6.727.071,27

GOLFO

798

3,11%

€ 632.498,96

€ 632.498,96

IMPERIESE

1075

4,19%

€ 852.050,61

€ 852.050,61

LA SPEZIA - MAGRA

3695

14,39%

€ 2.928.676,28

€ 2.928.676,28

PARADISO

531

2,07%

€ 420.873,37

€ 420.873,37

RIVIERA SPEZZINA

82

0,32%

€ 64.993,63

€ 64.993,63

SANREMESE

1476

5,75%
€ 1.169.885,30
€ 1.169.885,30

SAVONESE

2529
9,85%
€ 2.004.498,60
€ 2.004.498,60

TIGULLIO ORIENTALE

1529
5,96%
€ 1.211.893,38
€ 1.211.893,38

VENTIMIGLIESE

842
3,27%
€ 667.373,59
€ 667.373,59

TOTALI

25.675
€ 20.350.139,00
€ 18.547.985,48

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. rappresenta uno strumento di attuazione della programmazione economica regionale, anche con finalità di sostegno alle iniziative degli Enti locali liguri per la riqualificazione del territorio;
- la Regione nell'esercizio dei propri poteri di auto organizzazione utilizza Fi.L.S.E. S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali e di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello dell'in house providing;
- la Giunta regionale con propria Delib.G.R. 9 ottobre 2008, n. 1268 ha approvato lo schema di convenzione base tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. relativa alle procedure ed agli adempimenti attraverso cui la Regione stessa esercita sulla FI.L.S.E. il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
- attraverso la stipula di una convenzione con Fi.L.S.E. S.p.A. si costituisce un fondo per finanziare gli interventi di cui al presente Programma, per complessivi euro 15.000.000,00;

ATTESO che il programma di Social Housing, anche in base a quanto previsto nel precedente programma, si attua attraverso singoli Programmi Locali per la Casa (PLC) riferiti agli ambiti territoriali, come indicati nella precedente tabella sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO pertanto che i Programmi Locali per la Casa possono essere presentati da:

- il Comune Capofila dell'ambito territoriale singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo ambito;
- un Comune singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo ambito, a condizione che la popolazione residente complessiva sia superiore a 20.000 abitanti;

RITENUTO, inoltre:

- che i PLC devono essere predisposti secondo l'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente criteri e modalità di attuazione del Programma Regionale per la casa di Social Housing;
- di attivare, tramite la stipula di una convenzione con la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. (allegato 2), il sistema di istruttoria delle proposte presentate e di gestione dei finanziamenti finalizzati ai PLC di cui sopra;

ATTESO che al fine di permettere il più efficace impiego delle risorse disponibili, la presentazione dei suddetti Programmi Locali per la Casa potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e sino alle ore 16 del 16 novembre 2009;

CONSIDERATO che la Regione Liguria tramite Fi.L.S.E. S.p.A. istruisce le proposte di volta in volta al momento della loro presentazione, individua quelle ammissibili, localizza sui singoli interventi le risorse disponibili e sottoscrive con i Comuni specifici Accordi di Programma Quadro Locali (AdPQL);

RITENUTO che in fase di riprogrammazione del presente Programma di Social Housing 2009 le risorse eventualmente residue potranno essere ripartite nei diversi ambiti;

RITENUTO, altresì, opportuno approvare i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e necessaria ed in particolare:

- l'allegato 1 denominato "Avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing";
- l'allegato 2 denominato "Schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei finanziamenti finalizzati ai Programmi Locali per la Casa", dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, o suo delegato, di sottoscriverlo e di apportare eventuali ulteriori modifiche od integrazioni che ne mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale;

RITENUTO infine di dover impegnare e contestualmente trasferire a favore di Fi.L.S.E. S.p.A., che le amministrerà in base alle prescrizioni individuate nell'allegato avviso, le risorse economiche pari a euro 15.000.000,00 sul capitolo 1520 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

Su PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti;

Delibera

- di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, l'allegato 1 al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato "Avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing", contenente criteri e modalità di attuazione del Programma Regionale per la casa di Social Housing;
- di approvare l'allegato 2 denominato "Schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A., che opera quale società in house providing, per l'istruttoria delle proposte e la gestione dei finanziamenti finalizzati ai Programmi Locali per la Casa", dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia, o suo delegato, di sottoscriverlo e di apportare eventuali ulteriori modifiche od integrazioni che ne mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale;
- di autorizzare la spesa di euro 15.000.000,00 per consentire a Fi.L.S.E. S.p.A. l'istruttoria delle proposte presentate e la gestione dei finanziamenti per i Programmi Locali per la Casa, secondo le finalità e le modalità indicate nelle premesse;
- di impegnare il suddetto importo di euro 15.000.000,00 sul capitolo 1520 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. che lo amministrerà distintamente secondo le specifiche destinazioni e finalizzazioni individuate nelle premesse;
- di liquidare l'importo di euro 15.000.000,00 a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Fi.L.S.E. S.p.A. – C.F. 00616030102, Via Peschiera 16, Genova, a carico dell'impegno come sopra assunto, ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 42/1977, per il finanziamento dei Programmi Locali per la Casa presentati dalle Amministrazioni comunali;
- di poter provvedere, in fase di riprogrammazione del presente Programma di Social Housing 2009, ad una nuova ripartizione delle risorse eventualmente residue nei diversi ambiti;
- di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul BURL e di darne divulgazione sul sito internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Allegato 1

Avviso per la presentazione dei programmi locali di social housing

Premesse

1. La Regione Liguria avvia "l'avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa di Social Housing" attraverso il quale invita le Amministrazioni Comunali come di seguito individuate a definire nei rispettivi ambiti territoriali "Programmi locali per la casa" (PLC) contenenti in forma coerente e di medio periodo una politica della casa.
2. Per partecipare al Programma, le Amministrazioni Comunali interessate possono presentare proposte finalizzate all'individuazione di una serie coordinata di interventi, volti a incrementare, nel proprio territorio, il patrimonio di edilizia residenziale sociale da destinare alla locazione, in risposta al fabbisogno specifico rilevato e/o stimato per ciascuna delle diverse tipologie di offerta sociale di casa.
3. Gli ambiti territoriali, i comuni ad essi appartenenti con indicazione dei capifila e del livello di problematicità abitativa alta e media, il relativo fabbisogno abitativo, la percentuale di riparto e la quantificazione delle risorse finanziarie, ai sensi della Delib.G.R. 12 giugno 2009, n. 789 si possono riassumere nella seguente tabella:

COMUNE
CLASSIFICAZIONE
FABBISOGNO
% RIPARTO
IMPORTO RIPARTO
AMBITI TERRITORIALI

DIANO MARINA

Alta problematicità

116

0,45%

91.942

IMPERIESE

IMPERIA

Alta problematicità CAPOFILA

871

3,39%

690.359

IMPERIESE

SAN BARTOLOMEO AL MARE

Media problematicità

49

0,19%

38.838

IMPERIESE

SAN LORENZO AL MARE

Media problematicità

39

0,15%

30.912

IMPERIESE

1075

4,19%

852.050,61

Totale IMPERIESE

OSPEDALETTI

Alta problematicità

81

0,32%

64.201,02

SANREMESE

RIVA LIGURE

Alta problematicità

63

0,25%

49.934,13

SANREMESE

SANREMO

Alta problematicità CAPOFILA

866

3,37%

686.396,12

SANREMESE

SANTO STEFANO AL MARE

Media problematicità

56

0,22%

44.385,89

SANREMESE

TAGGIA

Alta problematicità

410

1,60%

324.968,14

SANREMESE

1476

5,75%

1.169.885,30

Totale SANREMESE

BORDIGHERA

Alta problematicità

226

0,88%

179.128,78

VENTIMIGLIESE

CAMPOROSSO

Media problematicità

45

0,18%

35.667,23

VENTIMIGLIESE

VALLECROSIA

Alta problematicità

169

0,66%

133.950,28

VENTIMIGLIESE

VENTIMIGLIA

Alta problematicità CAPOFILA

402

1,57%

318.627,30

VENTIMIGLIESE

842

3,28%

667.373,59
Totale VENTIMIGLIESE

ALASSIO
Alta problematicità
201
0,78%
159.313,65
ALBENGANESE

ALBENGA
Alta problematicità CAPOFILA
489
1,90%
387.583,95
ALBENGANESE

ANDORA
Alta problematicità
80
0,31%
63.408,42
ALBENGANESE

CERIALE
Alta problematicità
97
0,38%
76.882,71
ALBENGANESE

LAIGUEGLIA
Media problematicità
44
0,17%
34.874,63
ALBENGANESE

VILLANOVA DI ALBENGA
Media problematicità
32
0,12%
25.363,37
ALBENGANESE

943
3,67%
747.426,72
Totale ALBENGANESE

CAIRO MONTENOTTE

Alta problematicità CAPOFILA

273

1,06%

216.381,22

BORMIDA

CARCARE

Alta problematicità

95

0,37%

75.297,50

BORMIDA

CENGIO

Alta problematicità

65

0,25%

51.519,34

BORMIDA

MILLESIMO

Media problematicità

41

0,16%

32.496,81

BORMIDA

474

1,85%

375.694,87

Totale BORMIDA

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Alta problematicità

115

0,45%

91.149,60

FINALESE

FINALE LIGURE

Alta problematicità CAPOFILA

198

0,77%

156.935,83

FINALESE

LOANO

Alta problematicità

170

0,66%

134.742,89

FINALESE

NOLI

Media problematicità

32

0,12%

25.363,37

FINALESE

PIETRA LIGURE

Alta problematicità

168

0,65%

133.157,68

FINALESE

SPOTORNO

Alta problematicità

92

0,36%

72.919,68

FINALESE

775

3,02%

614.269,04

Totale FINALESE

ALBISOLA SUPERIORE

Alta problematicità

253

0,99%

200.529,12

SAVONESE

ALBISSOLA MARINA

Alta problematicità

62

0,24%

49.141,52

SAVONESE

CELLE LIGURE

Alta problematicità

92

0,36%

72.919,68

SAVONESE

QUILIANO

Alta problematicità

174
0,68%
137.913,31
SAVONESE

SAVONA
Alta problematicità CAPOFILA
1692
6,59%
1.341.088,03
SAVONESE

VADO LIGURE
Alta problematicità
105
0,41%
83.223,55
SAVONESE

VARAZZE
Alta problematicità
151
0,59%
119.683,39
SAVONESE

2529
9,85%
2.004.498,60
Totale SAVONESE

CARASCO
Alta problematicità
60
0,23%
47.556,31
FONTANABUONA

CICAGNA
Media problematicità
44
0,17%
34.874,63
FONTANABUONA

MEZZANEGO
Media problematicità
31
0,12%
24.570,76
FONTANABUONA

MOCONESI

Media problematicità CAPOFILA

30

0,12%

23.778,16

FONTANABUONA

165

0,64%

130.779,86

Totale FONTANABUONA

ARENZANO

Alta problematicità

123

0,48%

97.490,44

GENOVESE

BARGAGLI

Media problematicità

34

0,13%

26.948,58

GENOVESE

BUSALLA

Alta problematicità

62

0,24%

49.141,52

GENOVESE

CAMPOMORONE

Alta problematicità

92

0,36%

72.919,68

GENOVESE

CASELLA

Media problematicità

30

0,12%

23.778,16

GENOVESE

COGOLETO

Alta problematicità

211

0,82%
167.239,70
GENOVESE

GENOVA
Alta problematicità CAPOFILA
9860
(*
6.012.933,97
GENOVESE

MELE
Media problematicità
39
0,15%
30.911,60
GENOVESE

MIGNANEGO
Media problematicità
30
0,12%
23.778,16
GENOVESE

RONCO SCRIVIA
Alta problematicità
72
0,28%
57.067,58
GENOVESE

ROSSIGLIONE
Media problematicità
37
0,14%
29.326,39
GENOVESE

SANTO OLCESE
Alta problematicità
67
0,26%
53.104,55
GENOVESE

SERRA RICCO
Alta problematicità
104
0,41%
82.430,94

GENOVESE

10761
41,91%
6.727.071,27
Totale GENOVESE

RAPALLO

Alta problematicità CAPOFILA
625
2,43%
495.378,26
GOLFO

SANTA MARGHERITA LIGURE

Alta problematicità
173
0,67%
137.120,70
GOLFO

798
3,11%
632.498,96
Totale GOLFO

BOGLIASCO

Alta problematicità
67
0,26%
53.104,55
PARADISO

CAMOGLI

Alta problematicità
61
0,24%
48.348,92
PARADISO

RECCO

Alta problematicità CAPOFILA
282
1,10%
223.514,67
PARADISO

SORI

Alta problematicità
79
0,31%

62.615,81
PARADISO

USCIO
Media problematicità
42
0,16%
33.289,42
PARADISO

531
2,07%
420.873,37
Totale PARADISO

CASARZA LIGURE
Alta problematicità
62
0,24%
49.141,52
TIGULLIO ORIENTALE

CHIAVARI
Alta problematicità CAPOFILA
684
2,66%
542.141,97
TIGULLIO ORIENTALE

COGORNO
Alta problematicità
60
0,23%
47.556,31
TIGULLIO ORIENTALE

LAVAGNA
Alta problematicità
309
1,20%
244.915,01
TIGULLIO ORIENTALE

SESTRI LEVANTE
Alta problematicità
414
1,61%
328.138,56
TIGULLIO ORIENTALE

1529

5,96%
1.211.893,38
Totale TIGULLIO ORIENTALE

AMEGLIA
Media problematicità
30
0,12%
23.778,16
LA SPEZIA - MAGRA

ARCOLA
Alta problematicità
91
0,35%
72.127,07
LA SPEZIA - MAGRA

BOLANO
Media problematicità
55
0,21%
43.593,29
LA SPEZIA - MAGRA

CASTELNUOVO MAGRA
Media problematicità
59
0,23%
46.763,71
LA SPEZIA - MAGRA

FOLLO
Media problematicità
37
0,14%
29.326,39
LA SPEZIA - MAGRA

LA SPEZIA
Alta problematicità CAPOFILA
2837
11,05%
2.248.621,01
LA SPEZIA - MAGRA

LERICI
Alta problematicità
161
0,63%
127.609,44

LA SPEZIA - MAGRA

ORTONOVO

Alta problematicità

77

0,30%

61.030,60

LA SPEZIA - MAGRA

PORTOVENERE

Media problematicità

32

0,12%

25.363,37

LA SPEZIA - MAGRA

SANTO STEFANO DI MAGRA

Alta problematicità

66

0,26%

52.311,94

LA SPEZIA - MAGRA

SARZANA

Alta problematicità

191

0,74%

151.387,60

LA SPEZIA - MAGRA

VEZZANO LIGURE

Media problematicità

59

0,23%

46.763,71

LA SPEZIA - MAGRA

3695

14,39%

2.928.676,28

Totale LA SPEZIA - MAGRA

LEVANTO

Alta problematicità CAPOFILA

82

0,32%

64.993,63

RIVIERA SPEZZINA

82

0,32%

64.993,63
Totale RIVIERA SPEZZINA

25.675,00
1,00
18.547.985,48
TOTALE COMPLESSIVO

(*) l'importo di euro 7.815.087,49, spettante al Comune di Genova corrispondente ad una percentuale di riparto del 38,40%, è stato ridotto della quota di euro 1.802.153,52 già assegnata al Comune di Genova per gli interventi urgenti nelle premesse indicate.

4. I PLC riferiti agli ambiti territoriali e ai Comuni in essi compresi possono essere presentati da un Comune proponente come di seguito indicato:

a) il Comune Capofila dell'ambito territoriale singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo ambito;

b) un Comune singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni del medesimo ambito, a condizione che la popolazione residente complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

5. All'interno di ogni singolo Ambito il Comune Capofila dell'ambito accerta le Amministrazioni comunali che non intendono partecipare al programma presentato dal Capofila o non possiedono le condizioni operative per presentare un programma autonomo. In entrambe i casi le risorse attribuite a tali Amministrazioni comunali possono essere utilizzate dal programma presentato dal Capofila.

6. Fermo restando che la Regione intende favorire un programma unitario in ogni ambito territoriale, nel caso in cui vi siano dei comuni che ai sensi del precedente punto b) presentino autonomamente un PLC questi utilizzano le risorse agli stessi assegnate.

7. Il Comune proponente, o i Comuni richiedenti in forma congiunta, previa identificazione dell'Ente proponente, promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel PLC che pervengono dai soggetti pubblici e privati interessati invitati attraverso procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.).

8. Le Amministrazioni Comunali possono assumere intese con le ARTE competenti per territorio, al fine di convenire che l'attuazione e la titolarità degli interventi, o di parte di essi, compete all'ARTE stessa.

Paragrafo 1 Contenuto dei programmi locali per la casa

1. Ciascun PLC deve comprendere la seguente documentazione:

a) provvedimento comunale di approvazione del Programma;

b) una relazione specificativa del fabbisogno di edilizia residenziale sociale dell'ambito territoriale proponente con l'evidenziazione dell'eventuale numero di alloggi pubblici inutilizzati e inagibili a far data dalla pubblicazione del presente avviso;

c) elenco degli interventi proposti, con indicazione dell'ordine di priorità degli stessi, corredato da:

- individuazione dell'area e/o dell'immobile, con indicazione della disponibilità di cui alla lett. e) del Paragrafo 4;
- studio di fattibilità per l'ammissione al finanziamento, fermo restando che per poter accedere ai finanziamenti è fatto obbligo ai beneficiari di produrre progetti preliminari, come previsto dall'art. 31, 11° comma, della legge regionale n. 10/2008;
- individuazione delle tipologie dell'offerta sociale di casa proposte nel programma (ERP, canone moderato, struttura alloggiativa temporanea, centro per l'inclusione sociale);
- determinazione del numero degli alloggi o dei posti letto;
- classificazione di ogni intervento (acquisto con o senza recupero, recupero, nuova edificazione mediante sostituzione edilizia, nuova costruzione);
- quadri economici supportati dai Computi metrici;
- attestazione da parte del Comune richiedente indicante il costo dell'acquisto e della sua provenienza (paragrafo 8 comma 5), se in presenza di acquisto immobile;
- cronoprogramma inerente tutte le fasi necessarie per l'attuazione;
- modalità di gestione previste per il patrimonio edilizio realizzato con il programma;

d) attestazione da parte del Comune richiedente relativamente alla conformità del calcolo delle superfici complessive con quanto contenuto al punto 2.2 del Programma Quadriennale 2008-2011 per l'Edilizia Residenziale;

e) tabella riepilogativa dei contenuti del Programma, contenenti il numero degli alloggi previsti, la tipologia di offerta sociale, il costo di ogni intervento e dei relativi finanziamenti richiesti e delle fonti di cofinanziamento, oltre alla dimostrazione del rispetto dei costi massimi unitari (paragrafo 4, 1° comma, lett. f);

f) attestazione da parte del Comune richiedente del grado di conformità degli interventi proposti con i piani di Bacino (paragrafo 5, 1° comma, lett. c) e con la strumentazione urbanistica comunale (paragrafo 4, 1° comma, lett. d) ovvero del livello di attuazione delle procedure urbanistiche in caso di difformità;

g) attestazione della disponibilità diretta del soggetto attuatore o comunque disponibilità per almeno gli anni di durata del vincolo, secondo le forme stabilite dalla legge, degli immobili e/o delle aree oggetto di intervento (paragrafo 4, 1° comma, lett. e), ovvero descrizione delle procedure per il loro perfezionamento;

h) attestazione da parte del Comune o dei Comuni che il programma comprende l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nell'intero ambito di progetto e che il Comune adempie all'obbligo di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione all'abbattimento delle medesime (L.R. 12 giugno 1989, n. 15, art. 15);

i) attestazione da parte del Comune richiedente della non necessità di intervento di recupero sull'immobile, da produrre nel caso di solo acquisto (paragrafo 7, 2° comma, lett. b);

j) nominativo del responsabile del programma.

2. Ciascun programma locale deve altresì comprendere le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai soggetti privati attuatori dei singoli interventi che partecipano con risorse proprie nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che partecipano con proprie risorse ovvero in quanto titolari di beni, diritti o competenze.

3. La documentazione di cui al presente paragrafo va contenuta nel numero massimo di 30 pagine oltre le tabelle e gli elaborati grafici.

Paragrafo 2 Presentazione dei programmi locali per la casa: modalità, termini e procedura

1. Il Comune proponente presenta il PLC nel quale sono contenuti gli interventi ordinati per priorità, nei limiti del fabbisogno abitativo individuato nella tabella di cui alle premesse e secondo i criteri di cui all'allegato A.

2. Le proposte di PLC devono essere inoltrate alla Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico (F.I.L.S.E), Piazza De Ferrari 1, VI piano, 16121 Genova. Sul plico deve essere apposta la dicitura "Programma Locale per la Casa — Comune proponente, Comuni aderenti".

3. Le domande sono inviate per raccomandata A/R, o possono essere consegnate a mano o a mezzo corriere con rilascio di ricevuta. Nel caso di invio per plico raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale di invio.

4. Il termine per la presentazione delle domande è individuato a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e sino e non oltre alle ore 16 del 16 novembre 2009. Le domande presentate al di fuori di detti termini sono considerate irricevibili.

5. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 ed al Reg. reg. 4 luglio 1994, n. 2 e s.m.i, e all'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

6. Viene istituito un Comitato di valutazione composto da:

- il Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori pubblici;
- due funzionari del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria;
- due rappresentanti della F.I.L.S.E. S.p.A.;

che definisce le modalità del proprio funzionamento per lo svolgimento dell'istruttoria svolta da F.I.L.S.E. Ciascuno dei membri sopra indicati potrà essere sostituito da suo delegato.

7. Le procedure istruttorie sono svolte da F.I.L.S.E. S.p.A., che assume anche compiti di coordinamento e segretariato e avranno durata complessiva massima di 60 giorni dalla data di ricevimento del PLC.

8. Il Comitato di valutazione, sulla base dell'istruttoria condotta da F.I.L.S.E. S.p.A, sulle proposte man mano che vengono presentate, verifica la rispondenza alle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al paragrafo 4 e valuta il rispetto dei criteri di priorità degli interventi del PLC di cui all'allegato A.

9. Sulla base del parere vincolante del Comitato di valutazione, la F.I.L.S.E. S.p.A. determina l'esito di ammissibilità dei PLC e degli interventi in essi previsti e lo comunica alla Regione, indicando gli ordini di priorità, la spesa e il contributo assegnabile a ciascuna iniziativa.

10. La Giunta regionale localizza le risorse sugli interventi ritenuti ammissibili, nei limiti della disponibilità per ambito e per comune tenuto conto dell'ordine di priorità degli interventi.

11. La F.I.L.S.E provvede a comunicare agli interessati gli esiti dell'istruttoria e della eventuale localizzazione delle risorse.

12. Entro il mese di novembre 2009 la Regione accerta le risorse residue e disponibili per la loro eventuale riprogrammazione.

Paragrafo 3 Tipologie di offerta sociale di casa da inserire nel programma locale per la casa

1. Il Programma può essere costituito, in ragione dei differenti bisogni abitativi, dalle seguenti tipologie di interventi:

- a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), art. 14 dell L.R. n. 38/2007;
 - b) alloggi a canone moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a termine, art. 15 L.R. n. 38/2007;
 - c) strutture alloggiative di natura temporanea, art. 16 della L.R. n. 38/2007;
 - d) centri per l'inclusione sociale, art. 16 della L.R. n. 38/2007.
-
-

Paragrafo 4 Condizioni di ammissibilità e revoca degli interventi da inserirsi nel programma locale per la casa

1. Le generali condizioni di ammissibilità degli interventi sono:

- a) rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle proposte;
- b) presentazione della documentazione come richiesta al paragrafo 1;
- c) conformità delle proposte ai Piani di Bacino vigenti;
- d) conformità agli strumenti urbanistici e paesistico-ambientali vigenti;
- e) disponibilità diretta del soggetto attuatore o comunque disponibilità per almeno la durata del vincolo in relazione alla tipologia di ERS, secondo le forme stabilite dalla legge, degli immobili e/o delle aree oggetto di intervento;
- f) Costi massimi:
 - il Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l'Edilizia Residenziale individua i seguenti costi riconoscibili unitari, a seconda della classe di problematicità abitativa di appartenenza dei Comuni liguri, suddivisi per tipologia edilizia e per anno di inizio dell'attività edilizia:

1) Nuova costruzione (paragrafo 7, comma 2 lett. c)

Classificazione comuni
COSTI RICONOSCIBILI UNITARI in euro/mq. di SCR

Inizio cantiere 2009
Inizio cantiere 2010
Inizio cantiere 2011
Valore max immobile e urbanizzazioni

Alta problematicità

1.900,00
1.940,00
1.990,00
800

Media problematicità

1.740,00
1.785,00
1.830,00
650

2) Recupero edilizio (paragrafo 7, comma 2 lett a) o Acquisto e recupero (paragrafo 7, comma 2 lett. b)

Classificazione comuni
COSTI RICONOSCIBILI UNITARI in euro/mq. di SCR

Inizio cantiere 2009
Inizio cantiere 2010
Inizio cantiere 2011
Valore max immobile e urbanizzazioni

Alta problematicità

2.000,00
2.040,00
2.100,00
800

Media problematicità

1.790,00

1. 840,00
1.885,00
650

3) ACQUISTO SENZA RECUPERO: (paragrafo 7, comma 2 lett. b)

Classificazione comuni
COSTI RICONOSCIBILI UNITARI in euro/mq. di SCR

Acquisto 2009
Acquisto 2010
Acquisto 2011

Alta problematicità
2.700,00
2.740,00
2.790,00

Media problematicità
2.390,00
2.435,00
2.480,00

• si identificano nei suddetti costi riconoscibili unitari i costi massimi unitari da applicare, tenuto conto delle superfici Utili Residenziali (SUR) di cui all'allegato F, punto 2.2 del P.Q.R. 2008-2011, agli interventi proposti nel PLC, ai fini della determinazione del contributo di cui al paragrafo 10.

2. Le condizioni di cui ai punti c), d) e e) del precedente comma possono essere verificate dalla Fi.L.S.E. S.p.A. anche entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento regionale di localizzazione delle risorse, per un insieme di interventi individuali e autonomi che corrispondano almeno al 70% dell'investimento complessivo degli interventi del PLC ritenuti ammissibili, pena la revoca del finanziamento concesso al Programma.

3. Per il restante 30% possono essere verificate dalla Fi.L.S.E. S.p.A. le suddette condizioni entro e non oltre 12 mesi, pena la revoca del finanziamento concesso per tali interventi.

4. Relativamente alla quota corrispondente almeno al 70% dell'investimento complessivo degli interventi del PLC ritenuti ammissibili, entro e non oltre 12 mesi dal provvedimento regionale di localizzazione delle risorse di sono verificati l'inizio lavori per gli interventi privati e le aggiudicazioni ai sensi di legge dei bandi di gara d'appalto dei relativi interventi pubblici, pena la revoca del finanziamento per l'intero PLC.

5. I lavori relativi agli interventi finanziati devono essere avviati entro 24 mesi dalla comunicazione della F.I.L.S.E di concessione del contributo al soggetto beneficiario. Il mancato rispetto del termine previsto comporta il definanziamento automatico ai sensi dell'art. 31 comma 9 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

6. La Regione si riserva di concedere, su richiesta del Comune proponente del PLC, per una sola volta e solo per casi eccezionali e motivati, una proroga di massimo mesi tre sui termini indicati ai commi 2, 3 e 4.

Paragrafo 5 Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei PLC ammontano a euro 18.547.985,48.
2. Le risorse sono ripartite secondo la tabella di cui alle premesse.
3. Le eventuali risorse residue sono riprogrammate dalla Regione.

Paragrafo 6 Accordi di programma quadro locali per la casa

1. la Regione Liguria e le Amministrazioni Comunali proponenti sottoscrivono, per ciascun ambito territoriale, uno o più AdPQL Casa corredati, qualora necessario, delle convenzioni attuative dei singoli interventi.
2. Per quanto attiene contenuti e articolazione dell'AdPQL Casa si rinvia ad apposito schema, contenente altresì le modalità di erogazione dei cofinanziamenti, i tempi e le garanzie per la realizzazione degli interventi.
3. L'AdPQL Casa fissa il termine per l'inizio dei lavori; qualora tale termine non sia rispettato il Responsabile regionale procede alle necessarie azioni volte ad attivare i sottoscrittori e fissa un

nuovo termine, non superiore a tre mesi, per l'inizio. Decorso tale nuovo termine il cofinanziamento regionale decade e le relative risorse vengono riprogrammate.

Paragrafo 7 Modalità di attuazione e tipologia degli interventi

1. Gli interventi proposti possono essere attuati secondo le seguenti modalità:

- a) realizzazione o acquisto e gestione degli alloggi in forma diretta da parte del comune proponente ovvero avvalendosi dell'ARTE territorialmente competente;
- b) concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario individuato secondo le forme di legge;
- c) convenzionamento con soggetti pubblici e/o privati anche non istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, finalizzato a promuovere il loro coinvolgimento nella definizione di iniziative, che, attraverso l'apporto di aree, immobili e/o risorse detenute dai soggetti stessi siano volti all'incremento dell'offerta di alloggi da destinare alla locazione; a tale fine i Comuni danno la più ampia pubblicità alle procedure di individuazione dei contraenti;
- d) intervento dell'ARTE territorialmente competente, in forma diretta ovvero in partenariato con altri soggetti pubblici o privati individuati nelle forme di legge.

2. Gli interventi proposti possono essere:

- a) recupero edilizio;
- b) acquisto con o senza recupero edilizio. La seconda fattispecie è ammissibile solo in presenza di immobile che non necessita di alcun intervento di recupero;
- c) nuova costruzione preferibilmente mediante sostituzione edilizia.

3. In ogni caso gli interventi devono interessare edifici o porzioni di fabbricati organicamente e funzionalmente articolati.

4. Il cofinanziamento regionale su alloggi esistenti deve riguardare alloggi che, alla data di presentazione del programma, siano liberi ovvero non siano abitati con regolare contratto, o siano in condizioni di inagibilità.

Paragrafo 8 Modalità di determinazione dell'importo di cofinanziamento

1. Per la determinazione dei costi riconoscibili totali deve essere applicato il sistema valido per l'utilizzazione dei fondi dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata (Delib.G.R. 29 aprile 2002, n. 394 e D.D. 25 settembre 2002, n. 1930).
2. In particolare, tale sistema prevede la compilazione di quadri economici da parte del soggetto attuatore; tali quadri sono differenziati in ragione del livello di progettazione degli interventi proposti e devono essere compilati per ogni singolo intervento.
3. In fase di predisposizione delle proposte, il richiedente determina il costo riconoscibile utilizzando il quadro economico definitivo, per poi adoperare, nel prosieguo della procedura di cofinanziamento pubblico, i modelli corrispondenti alle fasi reali dell'intervento.
4. I quadri economici dovranno essere sottoscritti dal responsabile del procedimento che dovrà monitorarne il rispetto in ogni fase attuativa.
5. Il costo dell'acquisto può essere ricavato dagli atti di provenienza della proprietà se di data recente o da stima effettuata da tecnico abilitato.

Paragrafo 9 Caratteristiche ed entità del cofinanziamento

1. L'importo del cofinanziamento regionale è determinato in funzione della tabella di seguito riportata:

Alloggi ERP
Canone moderato
Strutture alloggiative di natura temporanea
Centro per l'inclusione sociale

Validità minima del vincolo di destinazione d'uso a edilizia sociale
perenne
15/20/25 anni
15/25 anni
perenne

% Cofinanziamento su Costo Riconoscibile

80%
30/37,5/45%
25/40%
80%

Stato proprietà alla fine del periodo di vincolo
Patrimonio ERP
Proprietà
Proprietà
Proprietà pubblica

2. Per l'attuazione degli interventi a Canone moderato, pubblici e privati, la convenzione attuativa degli interventi di cui al paragrafo 7 deve contenere un piano finanziario, dove sia dimostrato l'equilibrio economico utilizzando le quote di finanziamento sopra indicate.

3. Per il raggiungimento di tale equilibrio economico possono essere previsti degli elementi accessori quali ad esempio modifiche alle previsioni urbanistiche di piano e messa a disposizione di porzioni di proprietà pubbliche nel caso di concessioni di lavori pubblici. La quota accessoria necessaria a tale equilibrio deve essere una porzione inferiore a quanto realizzato di canone moderato.

4. Saranno cofinanziate le parti comuni degli edifici esclusivamente per la quota di pertinenza degli alloggi realizzati con il vincolo ERS.

Allegato A (all'allegato 1)

Definizione dei programmi locali per la casa e individuazione dei criteri di priorità degli interventi

1. Le proposte di intervento oggetto del Programma devono essere prioritariamente indirizzate verso il recupero edilizio e/o urbanistico dell'esistente, anche attraverso l'acquisto di immobili con o senza recupero edilizio, ovvero nuova edificazione anche mediante sostituzione edilizia eventualmente anche con ampliamenti e adeguamenti funzionali.

2. Ai fini del miglioramento delle proposte si raccomanda che gli interventi siano inseriti in programmi urbani complessi o nell'ambito di progetti integrati caratterizzati da:

- pluralità delle destinazioni e delle funzioni, comprese quelle riferite alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e alla riqualificazione ambientale;
- compresenza di più tipologie e modalità di intervento, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- concorso di più soggetti operatori, sia pubblici sia privati;
- pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

3. Ai fini del miglior inserimento nel contesto territoriale delle singole proposte di intervento si raccomanda:

- la coerenza della individuazione delle aree con la visione strategica rappresentata dallo strumento urbanistico generale;
- la sostenibilità della destinazione di eventuali aree pubbliche o di interesse pubblico a edilizia pubblica rispetto alle esigenze inderogabili di tali aree per altri servizi urbani (tramite una verifica di coerenza rispetto allo strumento urbanistico generale);
- l'accessibilità degli alloggi al sistema del servizio di trasporto pubblico (urbano o anche extraurbano), attraverso la presenza di una fermata accessibile anche in termini di assenza di barriere architettoniche a una distanza massima di circa 300 metri dall'immobile oggetto d'intervento;
- la presenza di altri servizi a scala di quartiere quali scuole, asili nido, servizi commerciali al dettaglio, ecc., nel raggio di circa 500 metri dall'immobile oggetto d'intervento.

4. La realizzazione e i caratteri di ogni singolo intervento devono prevedere scelte localizzative ricomprese all'interno del perimetro del centro edificato.

5. Per evitare gli isolati mono funzionali gli interventi devono riguardare forme insediative che privilegino la piccola misura, pur se dotate di una certa complessità tipologica e funzionale, e favorire l'introduzione di destinazioni d'uso e utenze diversificate anche attraverso piccole attività imprenditoriali ovvero attività di servizio sia pubblico o di uso pubblico sia privato. In particolare si deve prevedere la realizzazione di tipologie edilizie miste, tali da comprendere oltre all'edilizia residenziale sociale anche altre tipologie di residenza.

CRITERI DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

OBIETTIVO

RISULTATI ATTESI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1. GRADO DI SOLUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

1.1 Disponibilità di nuovi alloggi/posti letto

Numero alloggi e/o numero posti letto realizzati

Max 20 punti

2. FATTIBILITÀ E RAPIDITÀ DELLA REALIZZAZIONE

2.1 Disponibilità delle aree e/o immobili

Disponibilità delle aree e/o degli immobili oggetto d'intervento

Max 30 punti

2.2 Conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione di bacino

Conformità agli strumenti urbanistici e alla pianificazione di bacino

2.3 Livello di progettazione disponibile

Livello di progettazione disponibile alla presentazione della domanda

3. SOSTENIBILITÀ NELL'UTILIZZO DEL TERRITORIO

3.1 Minor consumo di territorio

Contenimento dell'espansione urbana tramite azioni di recupero, acquisto di immobili con o senza recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione aree dismesse, ecc.

Max 20 punti

4. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

4.1 Economicità intervento

Costo ad alloggio, costo/mq, ecc.

Max 30 punti

4.2 Copertura finanziaria

Cofinanziamento rispetto ai minimi per tipologia d'intervento

Allegato 2

Schema di convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico -
F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo per i programmi locali per il social housing

L'anno, addì del mese di, in Genova,

tra

la Regione Liguria (CF.: 00849050109), di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia, Ing. Carlo Maggi nato a Francavilla Fontana (BR) il 7 settembre 1947, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, Via Fieschi 5, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., di seguito per brevità denominata semplicemente FI.L.S.E. (CF.: 00616030102), in persona del Presidente, Prof. Edoardo Bozzo, nato a Genova il 15 maggio 1949, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, Via Peschiera 16, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del

d'ora innanzi dette anche "le parti"

premesso che

a) la Giunta regionale, con deliberazione del, ha approvato l'avviso per la presentazione dei Programmi Locali per la Casa del Social Housing;

b) le risorse destinate all'attuazione del suddetto Programma ammontano complessivamente a euro 15.000.000,00;

premesso altresì che

c) la Regione, con legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico — F.I.L.S.E. S.p.A, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative promozionali per lo sviluppo del territorio regionale ed intende affidare a F.I.L.S.E, stessa la gestione del Fondo di cui sub a) per l'attuazione Programma Regionale per la casa di social housing;

d) la F.I.L.S.E. S.p.A, essendo iscritta neU'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 385/93 è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione e possiede le strutture operative idonee per assicurare la corretta gestione dei fondi;

e) F.I.L.S.E, potrà altresì avvalersi per la parte tecnica di A.R.R.ED. S.p.A., Società in house di Regione Liguria attraverso F.I.L.S.E., la quale svolge attività finalizzate a coadiuvare i soggetti operanti nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale, nonché strumentali alle azioni di competenza regionale;

f) la Giunta Regionale con propria Delib.G.R. 9 ottobre 2008, n. 1268 ha approvato lo schema di convenzione base tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A, relativa alle procedure ed agli adempimenti attraverso cui la Regione stessa esercita sulla F.I.L.S.E, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;

Tutto ciò premesso e richiamato

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse e gli atti in esse richiamati, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2013. Tale termine potrà, in relazione alle esigenze di gestione del programma, essere prorogato in accordo tra le parti.

Articolo 2

2.1 Costituzione del Fondo

La Regione costituisce presso F.I.L.S.E. S.p.A il Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale "Social Housing" (d'ora innanzi "Fondo") finalizzato all'assegnazione dei contributi previsti Programma Regionale per la casa di social housing approvato con Delib.G.R.

2.2 Dotazione del Fondo

Le risorse destinate all'attivazione del Fondo ammontano complessivamente a euro 15.000.000,00.

Le risorse ad oggi disponibili sopra indicate e le successive eventuali integrazioni costituiscono, ai fini della presente convenzione ed in particolare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 10, la "Dotazione complessiva del Fondo".

Le risorse finanziarie saranno versate a F.I.L.S.E, su distinto conto corrente bancario intestato a "F.I.L.S.E.— Fondo Social Housing".

La Regione verserà a F.I.L.S.E le risorse attualmente disponibili di cui al presente articolo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione.

2.3 Gestione del Fondo

La Regione affida alla F.I.L.S.E, la gestione del Fondo, secondo le modalità attuative approvate dalla Giunta Regionale, e nello specifico secondo quanto previsto nel Programma Regionale per la casa di social housing.

F.I.L.S.E. si impegna a informare tempestivamente Regione di ogni circostanza che ne impedisca l'attuazione.

La Regione, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse per incrementare la Dotazione del Fondo, ne affiderà a F.I.L.S.E. la gestione, ai sensi di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Articolo 3

F.I.L.S.E, provvederà ad effettuare tutte le attività di assistenza informativa preliminare, istruttoria — avvalendosi di A.R.R.ED. S.p.A. -, determinazione dei contributi, erogazioni, revoche, verifiche e controlli, monitoraggio finanziario e di stato avanzamento, comunicazioni e atti amministrativi necessari nel rispetto dei tempi e delle modalità approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2.

F.I.L.S.E, provvederà altresì ad effettuare un'attività di monitoraggio durante la realizzazione dei Programmi, anche attraverso incontri periodici con i Comuni e idonei sopralluoghi.

Tutte le attività verranno effettuate da FILSE in coordinamento con gli uffici regionali competenti anche attraverso periodici incontri e gruppi di lavoro finalizzati al recepimento degli indirizzi e delle indicazioni di Regione stessa.

Articolo 4

Fermo restando il coordinamento e la collaborazione tra FILSE e gli uffici regionali nelle fasi istruttorie, ai fini della valutazione delle proposte verrà istituito uno specifico Comitato di valutazione, composto da:

- il Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente dell'Ufficio Politiche Abitative;
- due funzionari del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria;
- due rappresentanti della F.I.L.S.E. S.p.A.

F.I.L.S.E. svolgerà inoltre assistenza al Comitato di valutazione effettuando le necessarie attività di coordinamento e segretariato.

Articolo 5

FI.L.S.E. si impegna a fornire alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, un rendiconto relativo all'annualità precedente, che dovrà comprendere, distinguendo le quote di fondo secondo le specifiche destinazioni di cui al precedente articolo 2, un'analisi dettagliata delle liquidazioni effettuate da FI.L.S.E. ai beneficiari, l'ammontare degli interessi maturati, degli eventuali recuperi di contributi, l'elenco delle spese di gestione sostenute, le eventuali problematiche affrontate e le soluzioni proposte o assunte.

Articolo 6

FI.L.S.E. provvederà a depositare e a gestire le risorse finanziarie su conti correnti separati dall'attività propria e a gestirli con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sugli stessi vincoli di alcun genere.

FI.L.S.E. comunque terrà una gestione amministrativa e contabilità separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio.

FI.L.S.E. potrà utilizzare le risorse finanziarie ricevute dalla Regione, esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente convenzione.

Articolo 7

FI.L.S.E. si impegna ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione Reg. reg. 4 luglio 1994, n. 2 nonché dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 8

Il Fondo viene alimentato dallo stanziamento iniziale, dagli interessi maturati, dalla restituzione di contributi revocati, nonché dalle eventuali ulteriori risorse di cui al precedente articolo 2.

Per contro il fondo viene diminuito dalla liquidazione dei contributi concessi, dal corrispettivo di cui al successivo articolo 10 e da eventuali economie oggetto di riprogrammazione.

Articolo 9

FI.L.S.E. si obbliga a consentire a funzionari regionali e della Corte dei Conti, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione dei contributi, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle risorse previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà, altresì, le modalità attuative dello stesso. In caso di utilizzo delle risorse trasferite per operazioni non conformi alla presente convenzione, la Regione può domandare in ogni momento la restituzione del contributo concesso versato impropriamente per le suddette operazioni.

Articolo 10

La Regione riconosce a FI.L.S.E., per l'effettuazione delle attività previste nella presente convenzione:

a) un corrispettivo annuo, per tutta la durata della convenzione, pari allo 0,5% oltre ad IVA, della Dotazione Complessiva del Fondo ad essa affidato ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione;

b) un corrispettivo pari a euro 7.000,00 oltre IVA per ciascuna pratica istruita, costituita da un Programma Locale per la casa. Tale importo sarà maggiorato di una percentuale pari al 50% (pari a euro 3.500,00 + IVA) nel caso in cui la pratica sia finanziata.

Gli importi saranno prelevati da F.I.L.S.E. dal Fondo, previa emissione delle relative fatture, a valere prioritariamente sugli interessi maturati sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 2 della presente convenzione.

L'importo di cui alla lettera a), relativo ai compensi maturati nell'annualità precedente, sarà prelevato da F.I.L.S.E. entro il 31 gennaio per ciascun anno di durata della convenzione.

Gli importi di cui alle lettere saranno prelevati da F.I.L.S.E. dal fondo successivamente all'avvenuta conclusione delle istruttorie.

Articolo 11

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Genova.

Articolo 12

Tutte le imposte e tasse relative alla stipula delle presente convenzione sono a carico di F.I.L.S.E.

La presente convenzione avrà effetto alla data di sottoscrizione.
